



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.19473/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della V Commissione
Consiliare

Al Presidente della I Commissione
Consiliare

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Modifiche ed integrazione alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 (Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo)”.
(Reg. Gen. n. 456)

Ad iniziativa del Consigliere Sala.
Depositata il 16 maggio 2013

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

V Commissione Consiliare Permanente per l’esame

I Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 03 GIU. 2013

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Proc. n. 15/13

Napoli li 15/05/2013

Al Presidente del Consiglio
Regionale della Campania
On. Paolo Romano

→ Al Segretario Regionale
dott. Fernando De Angelis

LORO SEDI

Oggetto: trasmissione PdL "Modifiche ed integrazione alla L.R. n. 16 del 24 novembre 2001
"Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

Si trasmette in allegato, per gli adempimenti conseguenti, la proposta di legge indicata in
oggetto a firma dello scrivente.

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0011986/A

Del: 16/05/2013 08.55.15
Da: CR A. SERASS

IL CONSIGLIERE
- ANITA SALA -

15/05/13
Sent Anonimo



Consiglio Regionale della Campania

IX LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche ed integrazione alla L.R. n. 16 del 24 novembre 2001 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.

Ad iniziativa del consigliere Aita Sala



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche ed integrazione alla L.R. n. 16 del 24 novembre 2001 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.

ART. 1

(Modifiche ed integrazione alla L.R. n. 16 del 24 novembre 2001)

Il punto g) dell’art. 5 viene così sostituito:

- *Attivano un pronto soccorso per i cani e gatti vaganti feriti o malati sui propri territori funzionante h24, su chiamata delle forze dell’ordine, dei volontari animalisti o di qualsiasi cittadino. Il pronto soccorso comprenderà interventi immediati, anche chirurgici secondo i protocolli sanitari, nonché le cure e la eventuale degenza fino alle condizioni di fuori pericolo prima dell’inoltro alla struttura di ricovero di competenza.*

ART. 2

(Modifiche ed integrazione alla L.R. n. 16 del 24 novembre 2001)

Al punto 1 – lettera b dell’art. 6 dopo albo regionale aggiungere:

- *Per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi, qualora il Comune sia sprovvisto di rifugio municipale, può convenzionarsi, prioritariamente, con rifugi gestiti da associazioni protezionistiche, regolarmente iscritte all’albo regionale da oltre un quinquennio, o, in assenza di queste, con altri soggetti. Sia le une che gli altri devono disporre di strutture con requisiti come previsti all’art. 7. devono presentare un apposito curriculum con il parere favorevole sia della Regione che dell’A.S.L. di competenza.*



Consiglio Regionale della Campania

ART. 3

(Modifiche ed integrazione alla L.R. n. 16 del 24 novembre 2001)

Al punto 1 – dell’art. 6 - dopo la lettere d – aggiungere la lettera e)

- e) A garantire un equo ed adeguato trattamento agli animali affidati ai rifugi convenzionati, corrispondendo un compenso giornaliero, per ogni singolo animale di un limite minimo di €3.50.*

ART. 4

(Modifiche ed integrazione alla L.R. n. 16 del 24 novembre 2001)

Al punto 1 – dell’art. 6 - dopo la lettere e – aggiungere la lettera f)

- f) I cani affidati dal Comune alle strutture gestite sia da associazioni protezionistiche che da altri soggetti, che abbiano raggiunto una condizione di vita ottimale, un’armoniosa convivenza con l’elemento umano interno alla struttura e con altri soggetti costituenti il gruppo di appartenenza, non devono essere spostati e affidati a nuove strutture per soli motivi contrattuali.*

ART. 5

(Modifiche ed integrazione alla L.R. n. 16 del 24 novembre 2001)

Al punto 1 – dell’art. 7 - le lettere g); h); i) – vengono così sostituite:

- g) i recinti saranno di dimensioni tali da assicurare ai soggetti ospiti una ginnastica funzionale la possibilità di rincorrersi e di giocare assumendo la fisionomia di recinti all’aperto;*
- h) g1) Le misure minime dei recinti saranno di metri quadrati dieci per un soggetto singolo di qualsiasi dimensione. Tale misura sarà moltiplicata in ragione del numero dei soggetti occupati che non sarà superiore a quattro unità per ogni recinto;*
- i) g2) I recinti saranno posizionati in modo da usufruire il più possibile di luce e aria; saranno coperti per metri 2,50 nel senso della lunghezza o della larghezza in modo tale da costituire riparo contro le intemperie; le tettoie saranno in materiale isolante (sandwich); avranno una pendenza che, senza essere disagiata consenta facilmente il convogliamento delle acque di scolo degli appositi canali;*
- j) g3) Le zone coperte saranno chiuse su tre lati con altezza minima di metri 2.50. il restante perimetro sarà recintato con rete metallica di altezza metri 2.50 costituita da maglie che misurano 4x4 e verniciate;*



Consiglio Regionale della Campania

- k) g4) Ogni recinto avrà tante cuce di materiale termoisolante, facilmente lavabili e disinfettabili e pedane in numero sufficiente a garantire il riposo a tutti i soggetti occupanti;*
- l) g5) Il pavimento dei recinti sarà costituito da mattonelle antisdrucchiolevoli (gres porcellanato) lavabili e disinfettabili; i muretti perimetrali saranno anch'essi piastrellati fino all'altezza di cm. 80; la parte restante sarà intonacata e attinta; le travi canale per la raccolta delle acque di scolo saranno posizionate all'esterno dei recinti e rivestite di mattonelle per consentire migliore pulizia e igiene. I vari recinti saranno raggruppati in corpi di due o tre intervallati da aree e aiuole alberate;*
- m) g6) L'intera struttura sarà munita di alberi a larga chioma per consentire ripari sia dai venti che dalle calure estive.*

ART. 6

(Modifiche ed integrazione alla L.R. n. 16 del 24 novembre 2001)

Il punto 5 – dell'art. 7 – viene abrogato.

ART. 7

(Modifiche ed integrazione alla L.R. n. 16 del 24 novembre 2001)

Il punto 4 – dell'art. 9 – è così sostituito:

- Se non reclamati entro venti giorni dalla cattura, previo espletamento dei controlli sanitari, i cani saranno ceduti gratuitamente a privati, oppure ad enti o associazioni protezionistiche che dispongono di un ricovero autorizzato. In mancanza di tale richiesta il cane sarà ricoverato in rifugi municipali o convenzionati col comune, con l'onere di mantenimento a carico del comune competente.*



Consiglio Regionale della Campania

ART. 8

(Modifiche ed integrazione alla L.R. n. 16 del 24 novembre 2001)

Il punto 5 – dell'art. 9 – è così sostituito:

- ***Entro i venti giorni dalla cattura gli animali possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti in affidamento temporaneo ai soggetti di cui al punto 4. in caso di configurato abbandono-mancanza della esibizione formale della denuncia di smarrimento da esibire all'A.S.L. entro cinque giorni dallo smarrimento, il possessore perde il diritto alla restituzione dell'animale, che sarà ceduto in affidamento ai soggetti di cui al punto 4 e soggiace alle sanzioni come previste dalla legge 189/2004.***

ART. 9

(Modifiche ed integrazione alla L.R. n. 16 del 24 novembre 2001)

Il punto 5 – dell'art. 11 – è così sostituito:

- **a) I comuni con onere a proprio carico provvedono al ricovero in apposite strutture, dei gatti facente parte di colonie e quelli abbandonati che necessitano di assistenza medica, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle A.S.L. di competenza;**
- **b) Il ricovero viene disposto dall'A.S.L. di competenza su richiesta dei cittadini o dei referenti delle colonie. L'A.S.L. invia la relativa certificazione entro 48 ore al Comune di competenza;**
- **c) La eventuale riammissione in colonia, deve avvenire alla presenza del referente della medesima;**
- **d) I gatti facenti parte delle colonie o abbandonati in caso di pericolo o di impossibilità di sopravvivenza resteranno custoditi nella struttura di cui al punto a) a carico del Comune di competenza;**
- **e) L'eventuale decesso degli animali ricoverati di cui al punto d) deve essere attestato dal veterinario dell'A.S.L. di competenza inviandone copia entro 48 ore al Comune interessato.**



Consiglio Regionale della Campania

ART. 10

(Modifiche ed integrazione alla L.R. n. 16 del 24 novembre 2001)

Al punto 2 – la lettera f - dell’art. 19 – è così sostituito:

- **Da tre rappresentanti di altrettante associazioni protezionistiche o animaliste, scelti di volta in volta tramite elezioni fra tutte le associazioni iscritte all’Albo Regionale di cui all’art. 16.**

ART. 11

(Modifiche ed integrazione alla L.R. n. 16 del 24 novembre 2001)

Il punto 4 - dell’art. 19 – è così sostituito:

- **La Commissione è convocata dal Presidente con scadenza trimestrale in via ordinaria, e in via straordinaria su richiesta di uno o più presidenti delle associazioni elette. L’associazione ha diritto di esprimere il proprio parere su tutti i provvedimenti in materia di salvaguardia dei diritti degli animali detto parere sarà obbligatorio e non vincolante.**

ART. 12

(Entrata in vigore)

- 1) **La presente legge entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania;**
- 2) **E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.**

IL CONSIGLIERE

- Anita Saja -



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE ANALITICA DELLE PROPOSTE DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE
REGIONALE N° 16/2001

ART. 5

Punto g : il servizio di pronto soccorso deve essere esteso anche ai cani e gatti vaganti malati che necessitano al pari di quelli feriti di urgenti soccorsi. Le chiamate all'A.S.L. nei casi di cui sopra non possono limitarsi alle autorità, fra l'altro lentissime nell'intervenire. Le condizioni frequentissime di animali rinvenuti sul territorio in condizioni gravi, per ferite o per avanzati stati di patologie non consentono l'assurdo iter burocratico : chiamata alle autorità, l'arrivo delle stesse sul luogo del ritrovamento, trasporto del ferito alle AA.SS.LL. di competenza, alcune delle quali non attrezzate né per la chiamata né per il trasporto né per l'intervento. Una volta superate queste difficoltà, l'animale raccolto dalle AA.SS.LL. , se soccorso in tempo e sopravvissuto sarà trasportato nel canile di competenza, sempre che ci sia. Per queste ragioni riteniamo che la norma debba essere modificata.

ART. 6

Punto 1 lettera b : per la custodia e il mantenimento dei cani randagi, i Comuni, non dotati di propria struttura, dovrebbero affidare, prioritariamente alle Associazioni o agli Enti protezionistici animalisti, come del resto, consiglia anche la circolare n° 5 del 14 maggio 2001. Soggetti, che di norma, "offrono" maggiore garanzia di buon governo degli animali per la loro stessa ragione d'essere. Occorre precisare che non solo i canili pubblici ma il servizio stesso di custodia e mantenimento dei cani randagi può essere affidato, alle associazioni mediante convezione . Ma per maggiore garanzia della gestione del servizio di che trattasi, si ritiene che per l'affidamento, non basti affidarsi alle associazioni in genere, ma occorre che vengano preferite quelle aventi il più alto livello qualitativo. Naturalmente le stesse qualità e garanzie si richiedono ai soggetti privati.

Punto 1 lettera e (da aggiungere) : attualmente gli affidamenti da parte dei Comuni del servizio di che trattasi, avvengono attraverso indizione di pubbliche gare, con il sistema del massimo ribasso sul prezzo fissato a base d'asta. Intanto, il prezzo a base d'asta dovrebbe stabilirsi dopo un'attenta analisi dei costi di gestione: qualità del cibo; personale idoneo e inquadrato come per legge; possesso di struttura rispondente alle caratteristiche di cui al successivo punto 7; trattamenti sanitari di routine; assistenza sanitaria sulla base delle attuali conoscenze scientifiche comprese quelle di specializzazione ecc. . Da quanto sopra ne deriva che il compenso per il servizio debba essere stabilito in misura minima obbligatoria giornaliera di mantenimento per ogni animale. E' da preferirsi che nel bando di gara il sistema di attribuzione del servizio debba tenere conto del prezzo unito alla migliore qualità, tramite assegnazione di punteggio.



Consiglio Regionale della Campania

Punto 1, lettera f (da aggiungere): le leggi 281/91 e 16/2001 stabiliscono che ogni Comune costruisca strutture nuove o risani quelle vecchie, per la custodia e il mantenimento dei randagi. Questo consentirebbe che i cani raccolti sui loro territori restassero durante la vita nello stesso ambiente e che i cittadini di quel Comune fossero facilitati a visitare la struttura, al fine di compiere volontariato e affidare gli animali. Ma in Campania, nessuno o qualcuno dei Comuni, è munito di struttura propria, per cui devono rivolgersi a soggetti esterni: Associazioni Protezionistiche e imprenditori privati. Questa situazione comporta drammatiche conseguenze. Suscita l' "appetito" di neoimprenditori che si contendono il servizio. Naturalmente per accaparrarsi il servizio offrono prezzi sempre più "vantaggiosi" per il Comune a cui corrisponde una peggiore condizione degli animali. Tutto ciò fa sì che gli animali vengano anche nel giro di qualche anno sballottati da una struttura a un'altra, quella più conveniente per i Comuni, a volte distante chilometri e chilometri dal Comune di appartenenza dei cani. Bisogna considerare attentamente e con coscienza una cosa: dopo l'abbandono il cane, che ha vagato senza cibo e senza acqua, già traumatizzato dalla cattura, che sovente avviene in maniera violenta (con il cappio) e successivamente dall'essere "internato" nel canile (ambiente a lui non congeniale), subisce un ulteriore forte stress quando viene trasferito in nuovo canile. Altro elemento di malessere, visto il naturale attaccamento all'uomo, è l'allontanamento da esso che incide negativamente sul suo benessere. Tutto ciò, è suffragato da uno studio per la valutazione della cortisolemia, in cani ospitati in canili, condotto a Lucca, da un team di sanitari costituito da: Dipartimento di Anatomia Biochimica e Fisiologia Veterinaria; Collaboratori Veterinari Esterni; Dirigente A.S.L. 2 di Lucca; Dipartimento di Clinica Veterinaria. Da detti studi si è rilevato che durante le prime settimane di permanenza nel canile, la concentrazione di cortisolo è molto elevata rispetto ai valori fisiologici di riferimento (10-40 ng/ml). La concentrazione tende a diminuire con il passare delle settimane. E' rilevabile una diminuzione statisticamente significativa ($p < 0,05$) della concentrazione di cortisolo, con il passare del tempo. Per maggiore chiarezza, in termini di valutazione del benessere degli animali, una grande importanza rivestono gli indici fisiologici, ovverosia la misurazione di quegli indicatori umorali dello stress che ne permettano una rilevazione rapida. L'asse ipotalamo-ipofisi-surrene è considerato come il sistema endocrino di risposta allo stress. La sua attivazione culmina nell'aumento degli ormoni glicocorticoidi, tra cui il cortisolo, nel torrente circolatorio. Tra gli eventi maggiormente stressanti di natura psichica, sono da riferirsi: L'ESPOSIZIONE IN AMBIENTI NUOVI e generalmente peggiori, se lo spostamento avviene per motivi di riduzione di compensi. Da quanto innanzi detto risulta evidente che il travaglio psicofisico di un cane si rinnova ad ogni spostamento da una struttura all'altra.

ART. 7

Punto 4: ci si riallaccia a quanto già ampiamente esposto a proposito della modifica dell'art. n° 6, punto 1, lettera e. Le leggi, le Istituzioni e soprattutto la cultura e sensibilità dei cittadini devono tendere alla eliminazione dei canili rifugio in quanto tali strutture, risultano essere costose per la società, tormentose per gli animali e scarsamente utili alla lotta al randagismo. Ci vorrà del tempo, molto tempo. Ma ora come ora, rappresentano l'estremo rimedio per consentire la continuazione della vita degli animali, nella fattispecie i cani, e perciò necessità irrinunciabile. Che, almeno, però, si apportino quei miglioramenti che consentano una prigionia più sopportabile concedendo anche a noi animalisti una riduzione di malessere. Gli animalisti, quelli veri, non trovano serenità pensando alle migliaia di creature innocenti e sofferenti.

I parametri migliorativi da noi proposti, sono raggiungibili, tanto meglio e tanto prima se vengono affiancati da una adeguata azione di controllo di nascite, ormai non più definibile "tempesta".



Consiglio Regionale della Campania

ART. 9

Punto 4: le modifiche da apportare al punto 4 dell'art. 9 sono necessarie per evitare lunghi lassi di tempo in attesa che il destino del cane si compia, salvo casi rarissimi, quando il padrone non lo ha abbandonato che è la regola, ma soltanto smarrito, alla notizia del ritrovamento del proprio animale si precipita per riaverlo. Chi invece il cane lo ha abbandonato non si cura di presentarsi né entro sessanta giorni né mai; anzi, generalmente, non si riesce nemmeno a contattarlo. Pertanto è inutile e pregiudizievole per il cane stare in sospenso per due mesi, quando magari, entro tempi molto più brevi, potrebbe essere affidato a nuovo e più coscienzioso detentore.

Punto 5: altra nota dolente per chi sta dalla parte del cane. La legge stabilisce che il detentore di un cane deve, in caso di smarrimento rendere una dichiarazione all'A.S.L. di competenza entro cinque giorni dall'evento, morte o smarrimento (L.R. 16/2001 art. 4 punto 11). In mancanza di tale dichiarazione il ritrovamento del cane microchippato è da ritenersi già abbandono. Risalendo al detentore attraverso il microchip questi dovrà soggiacere alle sanzioni previste dalla legge. Sono anni che con la massima facilità gli animali vengono gettati, intendiamo quelli microchippati, ma la clemenza o l'inefficienza delle AA.SS.LL. non le ha mai applicate. Tutto questo è un buon incentivo a incrementare gli abbandoni. A tal proposito le leggi, non solo quella della Campania, ma anche quella nazionale, dovrebbero imporre norme più cautelative per gli animali e più selettive per chi vuole adottarli, attraverso più severi controlli sulle attività di vendita e di allevamento.

ART. 11

Punto 5: la cattura dei gatti, animali particolarmente difficili, non può essere demandata esclusivamente ai cittadini o alle associazioni protezionistiche ma deve rappresentare compito specifico dell'A.S.L. avvalendosi della collaborazione dei soggetti di cui sopra. Le attuali disposizioni non tengono conto della difficoltà di costituire colonie nel nostro territorio, che presuppongono, innanzitutto, disponibilità di idonei spazi. E' altresì improponibile che un qualsiasi cittadino per il semplice fatto che si impegna a dare cibo e acqua nei pressi della propria abitazione debba assumerne tutte le responsabilità costituendosi come titolare di colonia. Per i ritrovamenti dei gatti feriti, appena nati, sparpagliati sul territorio i Comuni si attrezzino istituendo apposite strutture per accogliere gli animali dopo che le AA.SS.LL. di competenza hanno provveduto alla loro cura e sterilizzazione, laddove non sia possibile inserirli in eventuali colonie, come previsto dalla legge n° 244. Art.2 comma 371 del 24/12/2002.



Consiglio Regionale della Campania

ART.19

Punto 2, lettera f: la scelta dei rappresentanti delle associazioni chiamati a fare parte della commissione per i diritti degli animali della Regione Campania dovrebbe avvenire tramite elezione fra le associazioni iscritte all'albo, contrariamente a quanto attualmente avviene. Né è ammissibile un'automatica rotazione dei rappresentanti. Essi dovrebbero possedere capacità, competenze e disponibilità che il loro ruolo richiede. La commissione costituita da elementi appartenenti alla sanità veterinaria e scelti dal Presidente che riveste la carica di Assessore alla sanità, oltre ai rappresentanti delle associazioni come sopra detto, dovrebbe avere il diritto di esprimere il proprio parere obbligatorio e non vincolante su tutti i provvedimenti regionali concernenti il problema animalista. La convocazione della commissione dovrebbe avvenire di norma trimestralmente su richiesta del Presidente in via ordinaria o su richiesta di uno o più componenti della commissione stessa in via straordinaria.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE TECNICA

La presente proposta di Legge non comporta alcun aumento di spesa per il bilancio Regionale.

Il CONSIGLIERE

- Anita Sala